







diritto, che depongono per la illegittimità degli atti che hanno reso possibile tale manifestazione, avente a loro avviso carattere inequivocabilmente di culto; si tratterebbe, infatti, di un'attività diretta all'esercizio del culto e alla cura delle anime che, in quanto tale, sulla base della legge 20 maggio 1985 n. 222 non potrebbe aver luogo nell'ambito dell'orario di servizio di una istituzione educativa statale.

I ricorrenti sostengono che non sarebbe possibile scindere il significato di un evento definito dagli stessi organizzatori come visita pastorale dalla sua intrinseca funzione di culto, di evento culturale e liturgico. Le deliberazioni assunte al riguardo dal Consiglio di circolo, sia pure all'unanimità degli aventi diritto al voto, risulterebbero quindi illegittime in quanto espressive di un potere di cui l'organo collegiale sarebbe sprovvisto e comunque esercitato in contrasto con le garanzie di autonomia culturale e libertà di culto garantite dalla Costituzione come diritti della persona, e tutelati nel quadro del regime concordatario con la Santa Sede e con le altre comunità religiose.

Il Ministero sostiene la tardività e la inammissibilità del gravame e comunque la sua infondatezza nel merito.

Il vescovo in carica di Grosseto, monsignor Franco Agostinelli, ha presentato controdeduzioni al ricorso in data 4 giugno 2008, chiedendo che lo stesso venga dichiarato irricevibile per tardività o comunque respinto siccome infondato.

La Sezione ritiene che esistano le condizioni per esaminare il merito del ricorso.

Considerato.

Il ricorso è infondato. Si prescinde, conseguentemente, dall'esame delle eccezioni sollevate ~~dal Ministero referente.~~

ev.

La questione, obiettivamente delicata e complessa in linea generale, coinvolge profili che attengono alla libertà di culto e di coscienza e alla funzione di servizio pubblico degli istituti scolastici, statali e comunque integrati nella rete della scuola dell'obbligo.

Tuttavia, nel caso in esame, essa appare agevolmente risolvibile sulla base delle norme che disciplinano l'autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 10 del d.lgs. n. 297/1994 - con particolare riguardo al disposto del comma 3, lett. e - e art. 4 del D.P.R. n. 275/1999); nell'ambito di tale autonomia, che è didattica e culturale, gli organi collegiali (nel nostro caso il Consiglio di circolo) possono senz'altro organizzare, sulla base della programmazione delle attività didattiche e delle proposte dei singoli docenti, opportunamente discusse e approvate, anche incontri con le autorità religiose locali, rappresentative della comunità sociale e civica con cui la scuola pubblica è chiamata ad interagire.

Effettivamente la visita pastorale è avvenuta nelle ore di lezione; ma essa non si è svolta attraverso il compimento di atti di culto (eucarestia, benedizione, eccetera), ma attraverso una testimonianza sui valori, religiosi e culturali, che sono alla radice della catechesi



cattolica, visti in connessione con l'esperienza religiosa e sociale della comunità territoriale; analoga iniziativa potrebbe ben essere svolta con riferimento ai valori di altre confessioni religiose o di altri orientamenti spirituali, presenti nella comunità territoriale in cui agisce la scuola, a condizione che essi siano portatori di valori coerenti con i principi di tolleranza e rispetto delle libertà, individuali e collettive, garantite dalla nostra Carta Costituzionale democratica e dal nostro ordinamento giuridico positivo.

I ricorrenti in sostanza non hanno dato la prova del carattere di culto della visita di cui trattasi, con riferimento sia alle sue modalità organizzative, sia al suo effettivo svolgimento.

Del resto, la visita pastorale è stata programmata e si è svolta in modo da evitare la partecipazione degli alunni e delle famiglie che comunque non intendevano aderire alla iniziativa, in modo da garantire il principio di imparzialità dell'azione amministrativa, come si legge nella nota della direzione didattica del 3° circolo di Grosseto n. 366/A38 in data 15 gennaio 2008, e come è stato disposto nella nota del dirigente scolastico del medesimo circolo n. 311/08 in data 24 gennaio 2008.


P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere respinto.



L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna





IL PRESIDENTE F/F

Carmino Volpe



IL SEGRETARIO

D.ssa Tiziana Tomassini



CulturaCattolica.it